

Allegato all'ordinanza sindacale n. 53 del 02/04/2020

OGGETTO: DISCIPLINA PER L' INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' DA ADOTTARE PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI ALIMENTARI DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

Una prima valutazione dovrà essere eseguita avuto riferimento ai seguenti **PRINCIPI di BASE:**

1) il soggetto richiedente ed i membri del suo nucleo familiare, **NON** devono essere già assegnatari di sostegno pubblico (es. NASPI, indennità di mobilità, CIG ordinaria e Straordinaria, Reddito di cittadinanza , di inclusione, o similari);

2) il richiedente e il suo nucleo familiare non devono possedere depositi bancari o postali con una giacenza liquida (o saldo positivo) superiore a € **8.000,00 (ottomila)**; **tale dato verrà acquisto mediante autocertificazione**. L'autocertificazione sarà successivamente sottoposta a verifica

Una volta effettuata tale preliminare valutazione di ammissibilità, la valutazione delle richieste terrà conto dei seguenti

CRITERI PREFERENZIALI:

a) il richiedente è un lavoratore autonomo che abbia chiuso obbligatoriamente o volontariamente, **secondo quanto dichiarato nell'autocertificazione**, l'attività lavorativa, a seguito dell'emergenza COVID-19; a tal fine i Servizi Sociali potranno riscontrare il dato utilizzando gli elenchi progressivamente aggiornati nei vari DPCM nel mese di marzo 2020 , delle attività che dovevano obbligatoriamente sospendere l'apertura, ovvero di contro delle attività qualificate come invece essenziali e per le quali la cessazione non sia avvenuta.

b) si tratta di attività lavorative dipendenti a autonome o comunque collegate al settore recettivo e turistico inteso nel senso ampio del termine, ivi inclusa l'organizzazione di eventi e meeting;

c) si tratta di soggetto in stato di disoccupazione (che non percepisca ovviamente NASPI o mobilità o equivalenti) e in situazione di bisogno per mancanza di altri redditi nel nucleo familiare. Lo stato di disoccupazione dovrà essere autocertificato e la situazione di bisogno valutata dall'assistente sociale, sulla base dei dati forniti dal richiedente, anche avuto riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare e della sua situazione complessiva.

d) screening sui nuclei familiari: va data priorità a nuclei familiari monoreddito, alla presenza di figli minori e disabili ; se vi sono anziani nel nucleo familiare (rappresentato nello stato di famiglia) occorre accertare se siano percettori di trattamento pensionistico valutandone l'entità; altro aspetto da valutare - nel caso di presenza di figli minori - è se la famiglia sia "monoparentale" perché si tratta di genitori separati o comunque non più conviventi, in modo tale da fornire supporto alle situazioni di disagio sociale oltre che economico;

e) **INFINE** nuclei familiari già in carico al servizio sociale per situazioni di disagio economico e sociale; in tal caso se essi siano anche percettori di redditi definibili come “sostegno pubblico” – come detto da valutare come ultima categoria dei soggetti ammissibili per gli aiuti alimentari ex ord. Pro.Civ. 658 – occorre verificare per quale motivo il predetto sostegno non sia più sufficiente ai bisogni ovvero le ragioni che possano far parlare di “peggioramento” delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente.

In un’ottica di soddisfazione dei bisogni ed emergenze più immediatamente ricollegabili all’emergenza COVID_19 , tale ultima categoria di richiedenti , soprattutto se già percettori di “sostegno pubblico” dovrà essere valutata e sostenuta con le risorse “emergenza Covid-19” solo ed esclusivamente in ultima istanza e comunque in via cronologicamente successiva rispetto al soddisfacimento prioritario delle altre categorie sopra enucleate. Ciò anche nel presupposto per cui si è ritenuto, al momento, di lasciare “aperto” il termine per la presentazione delle domande dei soggetti bisognosi, per garantire anche le aspettative delle situazioni di difficoltà che dovessero venire a crearsi anche nel prossimo periodo.